

**LEGGE 431/1998 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 -**

Il presente bando è indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98, istitutiva del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, sue integrazioni come da Legge 12 novembre 2004, n. 26 e Deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06/03/2018 recante nuovi criteri per l'accesso al contributo canoni di locazione.

IL FUNZIONARIO

in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1577 del 18/04/2018

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando **15/05/2018** e sino al **14/06/2018** possono presentare domanda di contributo per l'integrazione del canone di locazione, i soggetti in possesso dei requisiti sotto descritti.

Il presente bando viene redatto ai fini della formazione dell 'Elenco dei beneficiari per l'anno 2018, a cui sono destinate le somme rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con deliberazione della Giunta regionale Toscana, n. 228/2018 integrate da apposita compartecipazione comunale.

Art. 1 - requisiti per l'ammissione al bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge n. 244/2016 "Proroga e definizione di termini", articolo 5 comma 3 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

A PENA DI ESCLUSIONE, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) CITTADINANZA

*essere cittadino italiano residente nel Comune di Pietrasanta e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;

*essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno, residente nel comune di Pietrasanta e nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;

*essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea a condizione che il richiedente sia in possesso del certificato storico di residenza senza interruzione da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Toscana .

(vedi art. 11 comma 13 DL 112/2008 convertito in legge 133/2008). Tali cittadini dovranno elencare tutti i comuni e Le Province di residenza- senza interruzioni - precedenti alla residenza attuale. Almeno uno dei componenti il nucleo familiare deve essere titolare di carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale, esercitare una regolare attività lavorativa oppure essere iscritto nelle liste di collocamento;

B) RESIDENZA

Residenza anagrafica nel Comune di Pietrasanta nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

C) TITOLARITA' DI CONTRATTO LOCATIVO

*essere titolare di un regolare contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio di proprietà pubblica o privata, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, situato nel territorio del comune di Pietrasanta, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di registro;

*non essere assegnatario di alloggio ERP. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel corso del 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio;

D) ASSENZA DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI E/O TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

*non essere conduttore di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1- A/8 - A/9 come indicato dall'art.

1, comma 2 legge 431/1998:

* non avere la titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.

In caso di piena proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobile ad uso abitativo di uno o più componenti il nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta.

NOTA BENE: i cittadini di paesi aderenti all'unione europea (Italia esclusa) ed i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro paese.

La certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine SE NON disponibile all'atto della domanda di contributo affitto va inderogabilmente presentata entro il 14/07/2018- .

LA MANCATA ESIBIZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile);

Sono esclusi dal richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non possesso di proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2018. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.

E) SITUAZIONE ECONOMICA

1.assenza di **patrimonio mobiliare** dei componenti il nucleo familiare il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento delle proprie attività lavorative (per bene mobile registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, per es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili, camper ecc.)

2.assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

3.avere una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a **€ 28.470,83** con **incidenza del canone (al netto degli oneri accessori) sul valore ISE non inferiore al 14%. FASCIA A**

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico;

4. **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP) - **valore ISE compreso tra € 13.192,92 e € 28.470,83 - incidenza del canone annuo di locazione** al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, **non inferiore al 24%. FASCIA B**

AVVERTENZE

**il pagamento del contributo per i nuclei familiari inseriti nella Fascia B della graduatoria è subordinato all'effettiva entità dei finanziamenti pervenuti;

ogni componente il nucleo familiare deve avere il proprio "stato civile" regolarmente certificato dall'Anagrafe comunale. La dicitura anagrafica "stato civile non documentato**" indica che la reale situazione anagrafica del componente il nucleo familiare è sconosciuta all'Anagrafe Comunale ed è **motivo di non accettazione della domanda.** ↓

Art. 2 - documentazione e autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può autocertificare i requisiti richiesti all'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) fino ad e) dell'art. 2 comma 2 del

presente bando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 del presente Bando a seguito del DL. 244/2016 art. 5 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari.

la domanda, dovrà essere corredata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, dei seguenti documenti:

- a) ≈ copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- b) ≈ documentazione attestante la registrazione per l'anno in corso del contratto di locazione ovvero l'opzione della cedolare secca corredata da copia del documento d'identità del proprietario;
- c) ≈ copia dell'eventuale separazione coniugale specificando l'eventuale assegno di mantenimento dei figli. Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali;
- d) ≈ nei casi di dichiarazione "ISE zero" o importo inferiore al canone di locazione è necessario allegare dichiarazione del soggetto che presta aiuto economico seguendo le modalità riportate all'art. 5 punto 4;
 - e) ≈ i cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non posseggono alloggi nel loro Paese di origine. Nel caso di proprietà pro-quota di alloggio, dovrà essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio, tradotti in italiano secondo le forme di legge, rilasciata dalle Autorità del Paese di origine oppure da Consolato o Ambasciata.
Nel caso in cui i partecipanti siano già in possesso di tale certificazione, possono riutilizzarla a patto che la data di rilascio non sia anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando;
- f) ≈ eventuale certificazione del riconoscimento ai sensi della L. 104/92, per i casi di portatori di handicap;
- g) ≈ eventuale certificazione del riconoscimento di invalidità, per i casi di familiari affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- h) ≈ I cittadini extracomunitari devono indicare gli estremi dei permessi di soggiorno di tutti i componenti il nucleo familiare;
- i) ≈ i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea dovranno inoltre autocertificare, la regolarità di soggiorno sul territorio nazionale;

Art. 3 - nucleo familiare

Ai fini del presente bando il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 4 - criteri per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

1. I valori ISE /ISEE assunti a riferimento riguardano la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare dell'anno 2017;
2. Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità, finalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia

della Dichiarazione dei redditi o della eventuale Dichiarazione Sostitutiva Unica oppure dell'attestazione ISEE e copia del documento di identità di quest'ultimo.

3. Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti o associazioni dovrà indicare i dati dell'ente / associazione (denominazione, recapito, referente dell'ente / associazione) nonché la somma devoluta nell'anno reddituale di riferimento.

4. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;

5. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio

Art. 5 - presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da qualsiasi soggetto appartenente al nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto.

Le domande debbono pervenire **perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno- 14/06/2018** mediante:

- »presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune P.zza Matteotti 29, 55045 Pietrasanta;
- »presentazione a mezzo posta indirizzata al Comune di Pietrasanta, P.zza Matteotti n. 29, 55045 Pietrasanta. In questo caso il Comune declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale o a caso fortuito;
- »posta certificata: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Copie del presente bando e della modulistica sono disponibili:

1. presso l'ufficio casa via Marconi 3 (palazzina Vigili) , il martedì e giovedì con orario 9,00/12,00;
2. i presso l'URP p.zza Matteotti 29 Pietrasanta in orario 9,00 /12,00;
3. scaricabili dal sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it

Art. 6 - formazione dell'elenco degli ammessi ed esclusi

Il Comune verificata l'istruttoria delle domande nella loro completezza, regolarità, e rispondenza ai criteri del presente Bando procederà alla stesura di un elenco provvisorio riportante ammessi ed esclusi che verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo del Comune e sul sito web dello stesso www.comune.pietrasanta.lu.it

Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo, **gli interessati possono presentare opposizione** alla stessa consegnandola o facendola pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune- P.zza Matteotti 29-55045 Pietrasanta. Farà fede il timbro di arrivo messo dall'ufficio protocollo dell'Ente. Le opposizioni che perverranno oltre i 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio non verranno prese in esame.

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti, il Comune procederà alla stesura definitiva della graduatoria che sarà trasmessa alla regione Toscana, per la ripartizione del finanziamento . L'elenco definitivo potrà essere consultato tramite il sito internet del Comune di Pietrasanta (www.comune.pietrasanta.lu.it)
L'elenco definitivo ha validità per l'anno 2018.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento della locazione, è assegnato agli eredi.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Pietrasanta **NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Pietrasanta. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia a mezzo stampa e tramite il sito internet del Comune.

Art. 7 - documentazione successiva

pena la non erogazione del contributo il beneficiario è tenuto alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone riferite all'anno 2018 entro e non oltre il termine del 15/01/2019

Art. 8 - modalita' di riscossione del contributo

Il Comune, introitate a bilancio le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana ed assunto impegno per la propria quota a compartecipazione, provvede alla liquidazione dei contributi agli aventi diritto in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e di norma in un'unica soluzione.

Ciascun partecipante al bando sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito. Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In rapporto alle risorse disponibili e al numero delle domande presentate, l'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta, allo scopo di garantire l'erogazione ad un numero maggiore di concorrenti.

Ai sensi del punto 5.3 dell'Allegato A della D.G.R. TOSCANA N. 228/2018, **Il contributo non può essere inferiore al 10% del canone annuo di locazione. In ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.**

I beneficiari potranno riscuotere il contributo spettante mediante accredito sul proprio conto corrente bancario o postale indicando con precisione (a lettere chiare ed in stampatello) nella domanda il relativo codice IBAN, allorché il Comune darà notizia a mezzo stampa e sul proprio sito internet: www.comune.pietrasa.lu.it della possibilità di riscossione oppure per cassa recandosi presso gli Sportelli del Banco Popolare ex Cassa di Risparmio di Lucca p.zza Duomo 13 - Pietrasanta

Art.9 - informativa trattamento dati

I dati personali richiesti sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo:

Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta, il responsabile del trattamento dei Dati è il Funzionario responsabile dei servizi alla casa.

Art.10 - norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla legge n. 431/1998 ed alla Deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 228/2018

*Il Funzionario
Loreta Polidori*